Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

ANAS S.p.A
AC GSRC
Prot. CDG-0563878-P del 24/10/2018

ORDINANZA N. 235/2018

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

VISTO

- il Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5, comma 3 e l'art. 6, comma 4, che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
- il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.Lgs. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- l'art. 6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge 29/07/2010, n. 120;
- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. RU\1580 del 16/01/2013.

CONSIDERATO

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombro neve.

ORDINA

* Obbligo catene a bordo su A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO dal km 107+900 al km 195+800, carreggiate Nord e Sud, a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 31/03/2019; interesserà tutti gli utenti.

* Obbligo catene a bordo su A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO dal km 260+300 al km 286+800, carreggiate Nord e Sud, a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 31/03/2019; interesserà tutti gli utenti.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 Marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.
Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. RU\1580 del 16/01/2013.
Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

(Ing. LUIGI MUPO)